

che hanno libertà di Bandire. & perche potrebbe occorrere alle volte che alli detti Inquisitori non pareva per esperienza di dar la pena stabilita dalle Leggi intieramente, ma che meritassero non anco di esser apolti, si sia data libertà di poter sminuir ogi il tempo della Galera come della Prigione, e Bando, secondo, che loro parerà; ma giudicando si Rei degni di maggior pena della appresa in dette Leggi debbano venir a questo Consiglio, per far quanto da esse sarà giudicato conveniente.

1681. 19. góre. Incontrata nel Registro dell' Eccl. C. di Xi.

a pag. 19. per Comando, ed uso degli Eccl. Comettoni.

~~~~~  
Un solo Consigliier può essere Inquisitor.

1688. 17. góre. in C. di Xi.

Occorre ben spesso, che quando si fanno le Elezioni d' Inquisitori contro i Propalatori de Secreti, vengono eletti doi, et tre delli Consiglien che sono alla Banca, come è sta' anco ultimamente fatto, che ne sono stati eletti tre, et non essendo ben, che si continui in questo ordine, per il quale patiscono le cose del Collegio nostro, che quando si hanno essi Inquisitori a ridume per le cose spettanti al loro carico, vien esso a restar senza il debito, et limitato numero de' consiglieri.

L' altra parte, che nell' auvenir non possa esser Inquisitor di Secreti, se non uno delli Consiglien sopradetti alla volta, et sia ogi oprevato di tempo in tempo.

1701. 3. góre. Tratto dal Registro dell' Eccl. C. di Xi. N.º 82. a pag. 22., per Comando, ed uso degli Eccl. Comettoni.

~~~~~  
Assegnate Carcen, ora dette Giomdi.

1691. 15. marzo in C. di Xi.

Occorrendo alli Inquisitori nostri contro li Propalatori de Secreti Bisogna del luogo sopra la Camera de' Capi, per l' intertenir, che alle volte condrène loro di far di qualche duno, per cose spettanti all' officio suo, et anco per alcuno, che si appresentasse, ne avendo, che fuoco dato per assicurarsi delle loro Persone, et che non se possa essere parlato, che le Prigioni di questo Consiglio hanno appre
inse